

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2016

Percorso formativo per accedere alle figure professionali di Allievo Ufficiale di coperta e Allievo Ufficiale di macchina. (16A09087)

(GU n.2 del 3-1-2017)

IL DIRETTORE GENERALE

per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato codice STCW);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la Conferenza tra le parti della Convenzione STCW, tenutasi nel 2010, che ha introdotto sostanziali modifiche alla Convenzione STCW (emendamenti di Manila) prevedendo l'istituzione di nuove figure professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l'addestramento del personale marittimo;

Vista la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 dicembre 2012 recante modifiche alla direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto l'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione pervenuta alla scrivente in data 28 giugno 2016;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251, concernente le certificazioni di competenza e di addestramento per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

Visto il rapporto di visita dell'Agenzia marittima europea (EMSA) concernente il «monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e abilitazione marittima ai sensi della direttiva 2008/106/CE e successive modifiche del 30 settembre 2015»;

Visto il caso EU-Pilot 8443/16/MOVE trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee con nota protocollo n. 3787 del 4 aprile 2016;

Ritenuta la necessita' di determinare le competenze per accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le competenze specifiche dei percorsi formativi per consentire ai candidati di accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 12 del decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251.

2. I percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, sono destinati a coloro in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di scuola superiore di secondo ciclo (quinquennale), che vogliono accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina.

Art. 2

Istituti erogatori

1. Le competenze dei percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto sono acquisite attraverso la frequenza di un apposito corso erogato da istituti tecnici e poli formativi regionali riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli istituti tecnici, ovvero i poli formativi, per essere riconosciuti idonei all'erogazione dei percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, sono dotati di:

a) Sistema di gestione per la qualita', ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, che copra l'intero processo formativo;

b) Corpo docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso delle materie oggetto del percorso formativo, integrato con esperti qualificati nel settore marittimo in possesso dell'attestato di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2015, nonche', qualora il percorso formativo sia erogato con l'uso di simulatori, il corpo docente e gli esperti qualificati sono in possesso del corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformita' al Model Course n. 6.10 dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso;

c) idonee strutture, equipaggiamenti e materiale didattico idonei allo svolgimento del percorso formativo stesso, conformi alla normativa vigente;

d) piano di studi che fornisca evidenza della conformita' ai percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

3. Ai fini del riconoscimento, gli istituti tecnici, ovvero i poli formativi, presentano istanza di accreditamento allo svolgimento dei percorsi formativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 3

Acquisizione competenze di coperta e di macchina

1. Il candidato ha la facoltà di acquisire sia la competenza di coperta che quella di macchina.

2. Nei casi di cui al comma 1 il candidato frequenta i due percorsi e sostiene l'esame di verifica delle competenze sia per la sezione di coperta che per la sezione di macchina.

Art. 4

Modalità della dimostrazione delle competenze

1. Al termine del percorso formativo di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto il candidato dimostra di aver acquisito le conoscenze, competenze e abilità richieste attraverso un esame teorico pratico che consiste in una prova scritta e orale di inglese, una prova pratica ed un colloquio.

2. La valutazione delle prove è espressa secondo la tavola tassonomica di cui all'allegato 3 al presente decreto.

3. L'esame è superato se tutte le prove hanno ottenuto un giudizio pari o superiore a 6/10.

4. A seguito del superamento dell'esame al candidato è rilasciato un attestato redatto secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

5. La commissione esaminatrice è composta dai docenti del percorso formativo ed è presieduta dal responsabile dell'istituto tecnico ovvero del polo formativo ed integrata da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 19 dicembre 2016

Il direttore generale: Pujia

Allegato 1  
(articolo 1, comma 2)

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALLIEVO UFFICIALE DI COPERTA

1. Il candidato che vuole accedere alla figura professionale di allievo ufficiale di coperta possiede le seguenti competenze:

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2  
(articolo 1, comma 2)

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALLIEVO UFFICIALE DI MACCHINA

1. Il candidato che vuole accedere alla figura professionale di allievo ufficiale di macchina possiede le seguenti competenze:

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3  
(articolo 4, comma 2)

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
Non espone in maniera esaustiva gli argomenti trattati e usa una proprieta' di linguaggio inadeguate, non e' in grado di portare a termine la prova.	INSUFFICIENTE	1-5
Espone in maniera esaustiva gli argomenti trattati e usa una proprieta' di linguaggio adeguate.	SUFFICIENTE	6
Ha una buona esposizione degli argomenti trattati, sa essere preciso nella individuazione della normativa di riferimento ed utilizza un linguaggio adeguato ed appropriato.	BUONO	7
Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra una appropriata conoscenza delle terminologie da utilizzare e padronanza dei termini tecnici da utilizzare.	OTTIMO	8-10

Allegato 4  
(articolo 4, comma 4)

MODELLO DI ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO PER LA  
FIGURA PROFESSIONALE DI ALLIEVO UFFICIALE DI COPERTA/MACCHINA

Parte di provvedimento in formato grafico